



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 21.02.2020

Info/23/(R)/02.20/ALBO GESTORI:-RESPONSABILE TECNICO : requisiti compiti e responsabilità

**ALBO GESTORI - IL RESPONSABILE TECNICO:  
REQUISITI , COMPITI E RESPONSABILITA' NELLE SLIDE DELL'ALBO GESTORI**

**Obbligo della verifica da aggiornare ogni cinque anni per tutti  
salvo la dispensa per il Legale Rappresentante e Responsabile Tecnico per almeno 20 anni**

Nel rimandare le slide del seminario organizzato dalla Sezione Regionale Ancona dell'Albo gestori cogliamo l'occasione, facendo seguito alle nostre informative (riportate in calce), per un aggiornamento sulla figura del Responsabile Tecnico (RT), **sempre** obbligatoria per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali delle aziende.

Tutti i requisiti necessari per divenire e mantenere la qualifica di responsabile tecnico e tutti i compiti e le responsabilità che tale carica comporta sono ben chiaramente espressi nelle slide, di cui raccomandiamo una attenta lettura, tuttavia vogliamo brevemente evidenziare solo alcuni aspetti rilevanti.

La riforma prevista dagli art. 12 e 13 del Regolamento dell'Albo – DM 120/2014, è stata attuata con le attuate con le delibere n. 6 e 7 del 30 maggio 2017 ( [Delibera n. 6 del 30 maggio 2017](#) ), seguite dalla [Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018](#) , riportante interessanti chiarimenti, e poi con la Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 che ne precisa i compiti.

Complessivamente poniamo l'attenzione sui questi principali punti fondamentali:

### **Obbligatorietà della verifica.**

Il **requisito fondamentale** richiesto per poter ricoprire la qualifica, in sostituzione del precedente "corso di formazione", adesso è quello della **verifica obbligatoria** per l'accesso al ruolo, consistente in un esame a due moduli (modulo generale e moduli specialistico), che una volta superata mantiene validità per cinque anni , infatti **deve essere ripetuta dopo cinque anni**, i quali decorrono dalla data di scadenza della verifica iniziale.

### **Periodo transitorio per chi è già RT.**

Coloro che erano già RT alla data del 16 ottobre 2017 continuano a svolgere il proprio incarico senza dover sostenere la verifica iniziale fino al 15 ottobre 2022 ma dovranno cimentarsi con le prove di aggiornamento a partire dal 2 gennaio 2021.

2 date importanti:

- il **2 gennaio 2021** si potrà sostenere la prima verifica di aggiornamento dell'idoneità
- Il **16 ottobre 2022** scadrà il **periodo transitorio** per gli RT in carica alla data del 16/10/2017 .

### **Dispensa dalla Verifica.**

In base all'art. 13, comma 3, del Regolamento dell'Albo DM 3 giugno 2014 n. 120 è dispensato dalle verifiche il **legale rappresentante** dell'impresa che abbia ricoperto o ricopra contemporaneamente anche il ruolo di **responsabile tecnico** e **che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno 20 anni.**

La dispensa non è automatica ma dovrà essere espressamente richiesta attraverso una domanda, compilando il modello di cui all'allegato A della Circolare 59 del 26 gennaio 2018, allegando anche la dichiarazione di notorietà come all'allegato B.

### **Altri Requisiti**

Ricordiamo che, oltre al superamento della verifica, ci sono altri requisiti per l'incarico di RT che in tutto sono:

1. idonei titoli di studio;
2. esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;
3. verifica di idoneità

In realtà, dei 3 requisiti sopra richiamati, la sola verifica è il titolo minimo necessario, e obbligatorio, per ogni categoria di attività e per ogni classe d'iscrizione all'Albo dell'impresa; infatti, i titoli di studio consentono esclusivamente l'abbattimento di parte degli anni di esperienza richiesti, mentre l'esperienza professionale nello specifico settore di attività si va ad aggiungere (non per le classi inferiori) alla verifica d'idoneità.

Non ci dilungeremo sui requisiti per categorie e classi di iscrizione che potranno essere facilmente consultabili dalle tabelle di cui all'allegato A della [Delibera n. 6 del 30 maggio 2017](#).

Unico cenno è quello relativo al **requisito dell'esperienza** che si acquisisce:

- come Legale Rappresentante dell'impresa o nell'esperienza acquisita come RT o Direttore Tecnico
- come dirigente/funziario direttivo tecnico con funzioni di responsabilità inerenti il settore delle attività per le quale si è iscritti
- nell'esperienza acquisita come dipendente nell'**affiancamento** dell'RT comunicata preventivamente con nota a firma congiunta del Legale Rappresentante alla Sezione Regionale.

### **Compiti e responsabilità.**

La normativa attribuisce all'RT un ruolo di perno principali attorno al quale si svolge l'attività delle imprese che gestiscono rifiuti, iscritte all'Albo Gestori ,già sin dalla [Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019](#) "Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del responsabile tecnico" che contiene le indicazioni relative ai compiti e alle funzioni che deve svolgere nell'esercizio del suo incarico.

**L'RT deve svolgere la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile di compiti**, che vanno **da quelli più generici** quali (se ne citano alcuni): assicurare la **corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti, vigilare** sulla corretta applicazione della normativa e, pertanto, garantire e dimostrare la **formazione degli addetti** e dei conducenti, verificare le operazioni di carico e scarico e il rispetto della normativa su trasporti e ADR, vigilare sulla corretta compilazione dei documenti contabili e delle comunicazioni richieste dalla normativa, verificare le autorizzazioni e iscrizioni...ecc., **a quelli più specifici e tecnici** previsti dalle varie e deliberazioni e circolari dell'Albo che si sono succedute via via negli anni (vedere le slide), quali l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai rifiuti trasportati, l'attestazione la disponibilità e il valore di acquisto di attrezzature minime richieste per alcune categorie (es. Cat 9), ecc.

Fra le **responsabilità**, a parte quelle generiche della corretta applicazione della normativa e dell'assunzione di corrette azioni e procedure per **gestire eventuali situazioni di urgenza e incidenti o eventi imprevisti**, va evidenziata anche qualcuna più specifica, prevista da circolari dell'Albo, quale ad esempio **la responsabilità sulla firma del formulario** per la verifica effettiva del carico, per il quale il conducente deve costantemente riferire in caso di dubbi all'RT.

Sempre in tema di responsabilità nelle slide si delineano spunti sintetici anche sulla delega delle funzioni attraverso le pronunce della giurisprudenza e, infine, un capitolo è dedicato allo svolgimento delle verifiche.

Buona lettura